GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1878 — ROMA — GIOVEDÌ 30 MAGGIO — NUM. 127

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Avvertenze. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via della Missione, n. 3-A; in Torino, via delle Orfane, n. 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: Roma, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Con dichiarazioni scambiate a Roma il giorno 29 maggio fra S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri e l'Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario del Belgio, il trattato di commercio e di navigazione del 9 aprile 1863, ora in vigore fra l'Italia ed il Belgio, fu prorogato a tutto il 30 giugno 1878.

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Nella seduta di ieri la Camera, dopo di avere preso atto della rinuncia del deputato Lovito dall'ufficio di commissario per l'inchiesta sopra le condizioni finanziarie del comune di Firenze, terminò la discussione dei capitoli del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero dei Lavori Pubblici, uno de' quali venne però lasciato in sospeso, ed uno diede ancora argomento ad osservazioni del deputato Perazzi, a cui risposero il Ministro dei Lavori Pubblici e i deputati Gabelli e Depretis. Svolte poscia parecchie interrogazioni, che erano state rinviate a questo bilancio, dai deputati Romano G. D., Di Baucina, Pissi-Siotto, Nicotera, Razzaboni, Borruso, D'Ippolito, Ercole, Nocito, e rispostosi ad esse dal Ministro, la Camera incominciò la discussione del bilancio definitivo pel 1878 del Ministero della Istruzione Pubblica, approvando una risoluzione proposta dal relatore Baccelli in nome della Commissione, e accettata, dopo osservazioni del deputato Nocito, dal Ministro della Pubblica Istruzione, e udendo in seguito lo svolgimento di interrogazioni, parimente rinviate a questo bilancio, fatte dai deputati Pissavini, Elia, Diligenti, Borgnini.

Furono annunziate altre interrogazioni ed interpellanze: del deputato Bordonaro, sulla applicazione dei pesatori meccanici nei molini; del deputato Friscia, sull'applicazione delle leggi relative all'ammonizione e al domicilio coatto; del deputato Bonomo, sull'indirizzo degli studi universitari; del deputato Fambri, intorno alle condizioni del personale interno dei Convitti nazionali.

Fu pure presentato dal Ministro della Marina il disegno di legge, modificato dal Senato, pel riordinamento del personale della Marina militare.

LEGGI E DECRETI

Il Num. 4390 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata l'annessa tariffa dei dazi di importazione, che si applicherà alle merci dei paesi coi quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario.

È pure approvata l'unita tariffa dei dazi di esportazione.

Art. 2. Il decimo di guerra, il cinque per cento di diritto di spedizione sui dazi doganali e il diritto di statistica sono aboliti.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, per mezzo di decreto Reale, il repertorio della nuova tariffa, la tabella delle tare da applicarsi alle merci e le disposizioni che vi si riferiscono.

Art. 4. La presente legge andrà in vigore il 1° giugno 1878. Durante la sessione del 1880 il Governo dovrà presentare un progetto di legge per la revisione delle tariffe doganali.

Il decreto Reale sulle tare sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge entro l'anno 1878.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1878.

UMBERTO.

Cairoli.

F. Seismit-Doda.

Disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

Art. 1. I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare, nè in tutto nè in parte, per causa di avaria.

Le merci che per disposizioni speciali non possono essere intro-

dotte nel Regno, e quelle che dalla autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono essere distrutte o rimandate a spese dell'importatore.

Art. 2. Se in una o più casse presentate per essere sdoganate e appartenenti a una sola spedizione, si trovano diversi pezzi di merci, i quali insieme riuniti costituiscano un oggetto specialmente nominato dalla tariffa, tali pezzi, abbenchè presentati separatamente, devono tassarsi come l'oggetto che sono destinati a formare.

Art. 3. Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa si applicano:

a) Alle merci provenienti da paese estero e dai depositi doganali o dai magazzini generali, i dazi preesistenti, solo quando prima dell'attuazione dei nuovi dazi sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto;

b) Alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita;

c) Alle merci provenienti da sequestro, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) Alle merci formalmente abbandonate o non ritirate in tempo, vendute a profitto dello Stato, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

e) Alle merci estere provenienti da naufragio, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

f) Alle merci in transito o altrimenti circolanti, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato nella bolletta di cauzione;

g) Alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui vien presentata la dichiarazione di sdoganamento.

Art. 4. Il contribuente e il Governo hanno reciprocamente diritto a risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella riscossione o da erronea applicazione delle tasse indicate in questa legge, purchè ne sia fatta dimanda nel termine di due anni.

Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta. L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso dalla locale Intendenza di Finanza senza che occorrano domande degli interessati.

Art. 5. È istituito presso il Ministero delle Finanze un collegio consultivo di periti. Il numero, i requisiti dei componenti il collegio, sono determinati con decreto Reale sulla proposta del Ministro delle Finanze.

Art. 6. In caso di controversia fra i contribuenti e la Dogana rispetto alla qualificazione delle merci, lo sdoganamento è sospeso; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla Dogana, la merce è rilasciata, però con prelevamento di campioni.

Quando non si possa spedire il campione, attesa la qualità o la mole dell'oggetto da sdoganarsi, si supplisce con una descrizione fedele fatta d'accordo tra la Dogana e il contribuente, o da due periti rispettivamente delegati.

Il Ministero delle Finanze risolve tali controversie con decisione motivata, e udito il collegio dei periti.

Art. 7. Gli oggetti non indicati nella tariffa sono per l'applicazione del dazio assimilati a quelli coi quali hanno maggiore analogia.

Il Ministero delle Finanze determina tali assimilazioni, previo il parere del collegio dei periti, e mediante decreto motivato da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

In caso d'urgenza le assimilazioni possono essere determinate dall'Intendenza di finanza ovvero dal direttore della dogana, ma allora hanno efficacia soltanto pel fatto a cui si riferiscono. Contro le assimilazioni determinate dall'Intendenza o dal direttore della Dogana rimane aperto al contribuente il ricorso al Ministero.

Art. 8. In qualsiasi Dogana possono essere sdoganati i tabacchi lavorati che i viaggiatori portano seco per uso personale, in quantità non superiore a due chilogrammi.

Per uso personale può essere sdoganata in tutte le Dogane, dove risiedano almeno due impiegati, qualsiasi qualità di tabacchi lavorati, in quantità non maggiore di quattro chilogrammi col permesso dell'intendente; ed in quantità maggiore col permesso del Ministro delle Finanze.

Art. 9. Con decreto Reale può essere vietata l'uscita delle merci che siano considerate qual contrabbando di guerra.

Può pure per decreto Reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, con lo scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia.

Il Governo del Re dovrà tosto presentare al Parlamento tali decreti per essere convertiti in legge.

Art. 10. Per le merci deposte in Dogana è riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di un centesimo per ogni giorno e per ogni collo nelle Dogane aperte al deposito, e di due centesimi nelle altre.

Per la liquidazione di questo diritto non si tien conto dei primi tre giorni, nè di quelli dell'entrata nella Dogana e della uscita.

Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

Art. 11. Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:

Lire 1 per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere;

Lire 0 50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali; per i lasciapassare di merci estere, eccettuati quelli che tengono luogo di manifesto di partenza, e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10;

Lire 0 10 per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata non supera le lire 10, e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe; le bollette per somme depositate, e quelle per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo, e del grano destinato alla macinazione.

Art. 12. Con decreto Reale sono stabiliti i diritti da pagarsi per i piombi, le lamine e gli altri contrassegni doganali che si appongono ai colli o alle merci, non che per le indennità agli impiegati ed agenti che si recano fuori della dogana, o fuori dei posti stabiliti per eseguire operazioni doganali.

Tariffe speciali, approvate dagli intendenti di finanza, udito lo avviso delle Camere di commercio, regolano le spese di facchinaggio per il movimento delle merci nelle dogane.

Art. 13. Nessuna esenzione dal pagamento dei dazi doganali,

oltre quelle indicate nei seguenti articoli, può essere conceduta se non in virtù di una legge.

Art. 14. Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani, Capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel Regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro Governi.

Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione però di reciprocità per parte dei rispettivi Governi a favore dei Capi di missione italiani accreditati presso di quelli.

Art. 15. Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai Consoli stranieri, sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.

Quest'esenzione non si estende agli oggetti di consumo, come derrate coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili.

Art. 16. Esenzione totale dai dazi di entrata e di uscita è conceduta pei seguenti oggetti, e sotto le condizioni che qui si specificano:

1° Effetti e mobili usati degli impiegati del Governo che vanno ad esercitare il loro uffizio oltre la linea doganale; non che effetti usati spettanti ai Corpi militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone doganali;

2° Effetti e mobili usati, ereditati dai cittadini italiani, purchè sia provato il pagamento della relativa tassa di successione al Tesoro dello Stato;

3° Pubblicazioni scientifiche ed altri oggetti che istituti scientifici stranieri mandano in dono a istituti scientifici italiani. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla Dogana dell'avvenuto dono, mediante la presentazione della lettera dell'istituto che spedisce, e l'attestazione di quello che riceve;

4° Effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. L'esenzione viene conceduta quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

5° Abiti, arredi teatrali usati e spartiti d'opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati degli artisti ambulanti; animali condotti dai giocolieri per pubblici spettacoli;

6° Vetture pubbliche o postali, diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali, serventi all'agricoltura ed al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di Dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

7° Vetture, carri e rispettive bestie da tiro, bestie da soma e cavalcature di uso privato che vanno o vengono dall'una all'altra frontiera, a condizione però del ritorno. Per assicurare il ritorno i proprietari devono guarentire il pagamento del doppio dazio, per il caso che il ritorno non avvenisse. Può prescindersi dall'esigere la guarentigia, quando i conduttori siano persone note e non sospette di far contrabbando;

8° Veicoli della ferrovia, di costruzione nazionale o anteriormente sdoganati, ovvero riconosciuti siccome aventi corso internazionale. Per conseguire la esenzione, le locomotive, le carrozze e i carri delle ferrovie aventi corso internazionale, sono muniti di uno speciale contrassegno che li renda facilmente riconoscibili; ovvero devono essere registrati in una determinata maniera;

9° Effetti, mobili, libri, vetture, utensili necessari alla professione, e altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza nel Regno, purchè il tutto sia usato, proporzionato alla condizione dei proprietari, e ne sia fatta la introduzione in termine non maggiore di sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale esenzione è conceduta dall'intendente, dopo la presentazione di certificati delle autorità locali, le quali dimostrano lo stato di famiglia ed il luogo della nuova residenza;

10° Oggetti di vestimento e corredi, ancorchè in tutto o in parte nuovi, delle spose che da paese estero vengono a marito nel Regno, a condizione che tali oggetti siano proporzionati alla loro condizione, e che sia fatto constare del seguito matrimonio mediante certificato dell'uffiziale dello stato civile. Nel caso che il matrimonio non sia ancora seguito, gli oggetti sono egualmente ammessi in esenzione da dazio, ma questo deve essere guarentito mediante cauzione da svincolarsi colla presentazione del suddetto certificato;

11° Strumenti rurali, mobili ed effetti che i contadini italiani domiciliati all'estrema frontiera introducono o esportano dalla linea doganale per motivo di lavoro o per trasferimento di domicilio;

12° Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti s'importino o si esportino alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

13° Carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni posti all'estrema frontiera;

14° Campioni senza valore, destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffa e di altre merci, comprendenti in un solo pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;

15° Merci nazionali ricuperate da naufragi avvenuti in vista del lido, purchè la nazionalità sia comprovata in modo irrefragabile. Per l'ammissione in franchigia di queste merci occorre l'autorizzazione dell'Intendenza;

16° Avanzi di alberi, di vele, ancore, cordami di bastimenti naufragati sul littorale dello Stato, e attrezzi di navi nazionali naufragate su coste straniere purchè l'importazione di questi ultimi avvenga nel termine di nove mesi, e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati.

Art. 17. Sono esenti dai dazi di entrata le provviste di bordo di origine nazionale sopravanzate ai bastimenti provenienti da paese estero, purchè non si tratti di generi di privativa. Sono esenti dai dazi d'uscita quelle nazionali o come tali ammesse e considerate, imbarcate su bastimenti italiani e stranieri, a condizione che siano proporzionate al numero delle persone dell'equipaggio ed alla durata del viaggio. In caso di dissenso, la Dogana chiede l'avviso del capitano di porto.

Art. 18. In aggiunta alle analoghe disposizioni in vigore riguardo ad altre industrie, si concede alle fabbriche nazionali di sali di chinina, allorchè esportano questi sali, la restituzione del dazio pagato sopra l'olio minerale adoperato da esse per l'estrazione della chinina. Tale restituzione non dovrà eccedere lire 3 per ogni chilogramma di sali esportati.

Art. 19. Le disposizioni della legge 19 aprile 1872, che riguardano le agevolezze accordate ai costruttori navali per l'introduzione di ferri esteri, sono estese all'acciaio e all'ottone, e comprendono i pezzi fucinati, come i quadri di poppa, armature di timoni e argani di movimento di macchine marine. Rimangono in vigore le disposizioni del decreto luogotenenziale del 14 luglio 1866 che riguardano pure le agevolezze ai costruttori navali.

Art. 20. Entro l'anno 1878 il Governo del Re presenterà un

progetto di legge sulle restituzioni dei dazi e sulle ammissioni temporanee o definitive, udito il parere delle Camere di commercio del Regno.

Art. 21. È accordata l'importazione e l'esportazione temporanea, con esenzione dai dazi di entrata e di uscita, del bestiame per il pascolo, per il lavoro, per isvernare, e per essere condotto ai mercati e alle fiere, come pure dei cereali per la macinazione, ancorchè vi si comprendano veicoli e strumenti, a condizione che essi sieno destinati allo scopo principale per cui è rilasciata la bolletta.

Art. 22. Con cautele di semplice applicazione ed anche solo colla vigilanza degli impiegati ed agenti doganali, le dogane possono permettere la temporanea importazione ed esportazione dei vestimenti, delle biancherie, ecc., destinati al bucato, come pure degli oggetti che servono al lavoro casalingo e rurale dei paesi situati all'estrema frontiera, e ciò in ragione delle necessità locali e semprechè non vi sia pericolo di frode.

Siffatta concessione è pure estesa alle vestimenta e biancherie che si importano nello Stato dai bastimenti per essere lavate, e per le provviste di bordo di origine estera, che, non essendo consumate a bordo dei bastimenti esteri o nazionali durante il loro soggiorno nei porti dello Stato, vengono temporaneamente depositate a terra e quindi riprese.

Visto d'ordine di S. M.

CAIROLI.

F. SEISMIT-DODA.

TARIFFA DOGANALE.

CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI.

Categoria I. — Spiriti, bevande e olii.
Categoria II. — Generi coloniali, droghe e tabacchi.
Categoria III. — Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie.
Categoria IV. — Colori e generi per tinta e per concia.
Categoria V. — Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.
Categoria VI. — Cotone.
Categoria VII. — Lana, crino e peli.
Categoria VIII. — Seta.
Categoria IX. — Legno e paglia.
Categoria X. — Carta e libri.
Categoria XI. Pelli.
Categoria XII. — Minerali, metalli e loro lavori.
Categoria XIII. — Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli.
Categoria XIV. — Cereali, farine, paste e prodotti vegetali, non compresi in altre categorie.
Categoria XV. — Animali, prodotti e spoglie di animali, non compresi in altre categorie.
Categoria XVI. — Oggetti diversi.

Dazi doganali d'importazione e d'esportazione.

NUMERO E LETTERA, DENOMINAZIONE DELLE MERCI e UNITÀ	Dazio di Importazione	Dazio di Esportazione
CATEGORIA I. *Spiriti, bevande ed olî.*		
1. Acque minerali, naturali o artificiali e acque gassose, al quintale . . . . L.	3 »	
Acque minerali, naturali o artificiali sono quelle destinate bensì ad uso medicinale, ma contenenti soltanto materie saline o gassose.		
2. Vini:		
a) in botti o caratelli, all'ettolitro . . . . L.	15 »	
b) in bottiglie, al cento	30 »	
Le bottiglie contenenti bevande fermentate o spiritose pagano come se fossero di litro anche quando contengono minor quantità di liquido; le bottiglie che contengono più di un litro e non più di due litri pagano per due bottiglie, e con tale metodo devonsi sdoganare le bottiglie di maggior capacità. Nè si fa eccezione se i vasi avessero forma diversa dalle bottiglie (damigiane, fiaschi, ecc.), o se fossero di terra, o di altra materia, piuttosto che di vetro.		
3. Aceto comune:		
a) in botti o caratelli, all'ettolitro	10 »	
b) in bottiglie, al cento	25 »	
4. Birra:		
a) in botti o caratelli, all'ettolitro	15 »	
b) in bottiglie, al cento	15 »	
5. Spirito:		
a) non dolcificato, nè aromatizzato, compreso il rhum, l'acquavite, ecc., in botti o caratelli, all'ettolitro, di alcool puro	25 »	
b) dolcificato o aromatizzato, in botti o caratelli, all'ettolitro	50 »	
c) di qualsiasi sorta, in bottiglie, al cento . .	50 »	
6. Etere e cloroformio, al quintale	(1) 4 »	
7. Oli fissi:		
a) d'oliva, id.	6 »	1 10
b) non nominati, id	6 »	0 39
8. Oli minerali e di resina:		
Il dazio sugli oli minerali è riscosso senza detrazione di alcuna tara, nè per i recipienti interni nè per gli esterni.		
a) greggi, al quintale	22 »	
b) rettificati, in botti o caratelli, id.	28 »	
c) rettificati, in casse, id.	27 »	
9. Oli volatili od essenze:		
Il dazio sugli oli volatili o essenze è riscosso senza difalcare il peso dei recipienti immediati.		
a) di rose, al chilogramma	40 »	
b) di arancio e sue varietà, id.	1 50	
c) non nominati, id.	1 50	
CATEGORIA II. *Generi coloniali, droghe e tabacchi.*		
10. Caffè, al quintale, peso lordo . . . . L.	80 »	
11. Cicoria ed ogni altra sostanza da sostituirsi al caffè:		
a) disseccata, al quintale	10 »	
b) macinata o anche solamente tostata, id. .	20 »	
12. Melazzo, id.	10 »	
Il melazzo greggio destinato alla fabbricazione della cera da scarpe e ad altri usi analoghi, paga lire 1 al quintale, previa adulterazione nei modi da stabilirsi dal Ministero delle Finanze.		
13. Zucchero:		
a) raffinato sì in pane che in polvere, al quint.	28 85	
b) non raffinato, id.	28 80	
Sono a considerarsi raffinati tutti gli zuccheri che presentano un grado di purezza superiore al campione n. 20 Olanda.		

(1) Più il diritto su due litri di alcool per ogni chilogramma di etere o cloroformio.

14. Confetti e conserve con zucchero o miele, al quintale . . . L. 60 »
15. Biscotti da the, id. . . . 25 »
16. Siroppi:
 a) per bibite, id. . . . 50 »
 b) di fecola, id. . . . 20 »
17. Caccao, id. . . . 80 »
18. Cioccolata, id. . . . 80 »
19. Cannella, id. . . . 100 »
20. Garofani (chiodi di), id. . . . 120 »
21. Pepe e pimento, id. . . . 60 »
22. The, id. . . . 350 »
23. Vainiglia, id. . . . 300 »
24. Zafferano, id. . . . 300 »
25. Noci moscade:
 a) col guscio, id. . . . 50 »
 b) senza guscio, id. . . . 250 »
26. Senapa:
 a) semi di . . . . esenti
 b) liquida, in polvere o in composta, al quintale . . . . 11 »
27. Spezie non nominate, id. . . . 27 50
28. Tabacco:
 a) in foglie e costole di foglie . . . . proibito
 b) di Avana in sigari, al chilogramma . . 30 »
 Sono considerati come d'Avana tutti i sigari composti di foglie di tabacco di Cuba, di Varinas, di Portorico, di Giava, di Manilla, di Colombia e di altre simili qualità.
 c) fabbricato di qualsiasi altra qualità, al quintale . . . . 20 »

CATEGORIA III.

Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie.

29. Acidi:
 a) arsenioso, al quintale . . . . L. 2 »
 b) borico, id. . . . . esente 2 20
 c) gallico, tannico ed acetico impuri . . . esenti
 d) idroclorico, al quintale. . . . 1 »
 e) nitrico, id. . . . 1 »
 f) solforico, id. . . . 0 50
 g) tartarico, id. . . . 8 »
 h) non nominati, id. . . . 10 »
30. Ammoniaca, potassa e soda caustica pura, id. 5 »
31. Soda caustica impura, id. . . . 0 50
32. Alcaloidi:
 a) sali di chinina, al chilogramma . . . . 5 »
 b) non nominati e loro sali, id. . . . 5 »
33. Ossido di ferro, di piombo, di stagno e di zinco, al quintale . . . . 2 »
34. Acetato di allumina, di ferro, di piombo e di rame, id. . . . 1 »
35. Carbonato:
 a) di barite, id. . . . 2 »
 b) di magnesia, id. . . . 15 »
 c) di piombo, id. . . . 5 »
 d) di soda e di potassa, id. . . . 0 50
36. Magnesia calcinata o caustica, id. . . . 20 »
37. Cloruro:
 a) di calce, di potassa e di soda (ipocloriti), id. 1 »
 b) di potassio, id. . . . 1 »
38. Nitrato:
 a) di argento, al chilogramma . . . . 5 »
 b) di soda raffinato e di potassa, al quintale. 3 »
 c) di soda greggio . . . . esente
39. Borace o borato di soda, al quintale. . L. 0 50
40. Sale marino e salgemma, la tonnellata. . proibiti 0 22
41. Solfato:
 a) di allumina e di potassa ed altri allumi, al quintale 0 50
 b) di barite, id. . . . 1 »
 c) di ferro e di manganese, id. . . . 2 »
 d) di rame, di zinco e solfato doppio di ferro e di rame, id. . . . 2 »
 e) di magnesia, id. . . . 1 50
 f) di soda e di potassa, id. . . . 0 50
42. Tartaro (bitartrato di potassa) gruma di botte e feccia di vino, id. . . . esenti 2 0
43. Solfuro di mercurio (cinabro o vermiglione), id. . . . 100 »
44. Fiammiferi d'ogni sorta, id. . . . 11 »
45. Prodotti chimici non nominati, id. . . . 4 »
46. Polvere da fuoco ed altre materie esplodenti, id. . . . 150 »
47. Capsule esplodenti e cartuccie vuote, id. . 150 »
48. Radiche di liquirizia . . . . esenti
49. Erbe, fiori, foglie, licheni e radiche non nominate medicinali, al quintale. . . . 2 »
50. Cassia e tamarindi, naturali, id. . . . 7 »
51. Manna in sorte o in cannelli, id. . . . 10 »
52. Canfora:
 a) greggia, id. . . . 2 »
 b) raffinata, id. . . . 15 »
53. Scorze:
 a) fresche o secche di limone, arancio e loro varietà . . . . esenti
 b) di china-china . . . . esenti
54. Sugo:
 a) d'arancio . . . . esente
 b) di cedro e di limone crudo . . . . esente
 c) di cedro e di limone concentrato . . . esente
 d) di aloe ed altri vegetali medicinali non nominati, al quintale . . . . 10 »
55. Generi medicinali non nominati, id. . . 10 »
56. Medicamenti composti non nominati (senza diffalcare il peso dei recipienti immediati), id. . 120 »
 Entrano tra i medicamenti composti le droghe medicinali mischiate insieme o mischiate con polpe, sughi, estratti, oppure umettate o sciolte con siroppi, mucillaggini, spiriti, ecc.; così quando tali miscugli si trovano in forma di polvere o di pasta secca, come quando sono molli o in istato liquido. Tra i medicamenti composti vanno parimenti annoverati i balsami artificiali.
57. Gomme, resine e gommeresine, al quintale 3 »
58. Sapone:
 a) comune, id. . . . 6 »
 b) profumato, id. . . . 30 »
59. Ceralacca, id. . . . 30 »
60. Profumerie (senza detrarre il peso dei recipienti immediati), id. . . . 60 »

CATEGORIA IV.

Colori e generi per tinta e per concia.

61. Legni, radiche, corteccie, foglie, licheni, fiori, erbe e frutti per tinta e per concia:
 a) non macinati, al quintale . . . . L. esenti 0 27
 b) macinati, id. . . . 2 » 0 55
 c) gambier, id. . . . 1 »

62. Indaco, cocciniglia e kermes, al quintale L. 7 »
63. Prussiato di potassa giallo e rosso, id. . . 8 »
64. Colori derivati dal catrame o da altre sostanze bituminose:
a) in istato secco, id. . . . . 15 »
b) in pasta o liquidi, id. . . . . 10 »
65. Estratti coloranti di legni da tinta ed altre specie tintorie di qualsiasi sorta, id. 12 50
66. Colori in mattonelle, in polvere o di qualsiasi altra sorta, id. . . . . 12 »
67. Vernice:
a) a spirito . . . . 30 »
b) di qualsiasi altra sorta . . . . 12 »
68. Lapis con guaina o senza, id. . . . . . . 50 »
69. Inchiostro d'ogni sorta, id. . . . . . . 15 »
70. Nero:
a) da scarpe, id. . . . . 6 »
b) d'osso e ossa calcinate, id. 0 50
c) non nominato, id. . . . . 5 »

Categoria V.

Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone.

71. Canapa, lino, juta, ecc.:
a) greggi . . . . esenti
b) pettinati . . . . esenti
72. Cordami e gomene anche incatramati, al quintale . . . . L. 3 »

Le cordicelle e lo spago vanno compresi fra i cordami, ma quando sono di grossezza inferiore a due millimetri passano tra i filati di canapa secondo la rispettiva qual'tà.

73. Reti, al quintale . . . . 4 »
74. Filati, semplici, greggi, della lunghezza:
a) fino a 4,500 metri per chil. (inclusiv.), id. 11 »
b) più di 4,500 fino a 6,000 m. chil. (id.), id. 14 »
c) più di 6,000 fino a 12,000 m. id. (id.), id. 18 »
d) più di 12,000 fino a 24,000 m. id. (id.), id. 23 »
e) più di 24,000 fino a 36,000 m. id. (id.), id. 30 »
f) più di 36,000 fino a 54,000 m. id. (id.), id. 40 »
g) più di 54,000, id. . . . . 60 »
75. Filati semplici, imbianchiti (dazio d'importazione come i filati greggi, più il 30 per cento del dazio.
76. Filati semplici, tinti (dazio d'importazione come i filati greggi, più 30 lire per quintale).
77. Filati ritorti, greggi, bianchi o tinti (dazio d'importazione come i filati semplici, greggi, bianchi o tinti di cui sono composti, più il 30 per cento del dazio).

Nei filati ritorti la classificazione è stabilità moltiplicando la lunghezza per il numero dei capi. Questa regola vale anche pei filati di cotone.

78. Tessuti greggi, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:
a) fino a 10 fili inclusivamente, al quintale . 20 »
b) 11 e 12 fili, id. . . . . 35 »
c) 13 fino a 16 fili inclusivamente, id. . . . 58 »
d) 17 e 18 fili, id. . . . . 70 »
e) 19 fino a 25 fili inclusivamente, id. . . 80 »
f) 26 fino a 34 fili inclusivamente, id. . . . 90 »
g) più di 34 fili, id. . . . . 110 »

Ai tessuti misti tanto di questa come delle categorie sesta e settima è applicabile il dazio della materia che domina in peso su ciascuna delle altre, e a parità di peso, il dazio della materia più tassata. Per stabilire il numero dei fili nel quadrato dei cinque millimetri di lato, tanto nei tessuti di questa categoria quanto nei tessuti di cotone, si devono contare e sommare insieme i fili della trama e quelli della catena. Sono trascurati i fili non intieramente compresi nei cinque millimetri.

79. Tessuti imbianchiti (dazio d'importazione come i tessuti greggi, più il 30 per 100 del dazio).

Si considerano come tessuti di canapa, di lino, di cotone, ecc., bianchi, secondo le rispettive qualità, anche quelli crudi misti di bianco. I tessuti medesimi, tanto greggi quanto bianchi, con rade e strette righe colorite in contrassegno di essere destinati ad uso di ospedali e simili luoghi pii, a forniture militari, o a far sacchi o altre involture, sono trattati come tessuti di canapa, di lino, di cotone, ecc., greggi o bianchi secondo la rispettiva qualità.

80. Tessuti tinti o a colori (dazio d'importazione come i tessuti greggi, più 30 lire per quintale).
81. Tessuti stampati (dazio d'importazione come i tessuti imbianchiti, più lire 60 per quintale).

Anche pei tessuti operati o damascati il dazio è riscosso secondo che sono greggi, bianchi, tinti a colori o stampati, e secondo il numero dei fili. Il filo composto di più capi è contato per due o più secondo il numero di questi. Se i fili non si potessero contare tanto nella trama, quanto nella catena, si contano quelli di una parte soltanto, e se ne raddoppia il numero, purchè i fili delle due parti siano evidentemente della medesima grossezza, o composti dello stesso numero di capi. In caso diverso, e quando per la qualità dell'opera riuscisse impossibile contare i fili, si applica il dazio delle maglie e passamani. Questa nota vale anche per i tessuti operati o damascati di cotone.

82. Tele da vela, al quintale . . . . . L. 40 »

Non sono considerate tele da vela quelle che pesano meno di 500 grammi per metro quadrato. Il dazio delle tele da vela non è applicabile se non nel caso in cui il regime comune riesca più gravoso. Quando alle tele da vela è applicato il regime comune, i fili composti di più capi sono contati per due o più, come è detto a riguardo dei tessuti operati o damascati.

83. Tessuti ricamati, al quintale . . . . . 300 »
84. Tessuti incerati:
a) per pavimento e tessuti incatramati, id. . 25 »
b) di qualsiasi altra sorta, id. . . . . . 50 »
85. Maglie e passamani, id. . . . . 110 »
86. Bottoni e nastri, id. . . . . 130 »
87. Pizzi e tulli, al chilogramma . . . . . 30 »
88. Oggetti cuciti (dazio di importazione come i tessuti di cui sono composti, più il 10 per cento del dazio).

Gli oggetti cuciti, se sono usati, pagano come i rispettivi tessuti; se sono riconosciuti inservibili vengono considerati come stracci.

CATEGORIA VI.

Cotone.

89. Cotone:
a) in bioccoli o in massa . . . . esente
b) in ovatte, al quintale . . . . . . L. 6 »
90. Filati semplici, greggi:
a) che non misurino più di 10,000 metri per ogni mezzo chilogramma, id. . . . . 18 »
b) che misurino da 10 a 20,000 metri per ogni mezzo chilogramma, id. . . . . 22 »
c) più di 20,000 fino a 30,000 m. per ogni 1[2 chilogr., id. . . . . 26 »
d) più di 30,000 fino a 40,000 id. id., id. . 32 »
e) più di 40,000 fino a 50,000 id. id., id. . 39 »
f) più di 50,000 fino a 60,000 id. id., id. . 48 »
g più di 60,000 id. id., id. . . . . 60 »
91. Filati semplici imbianchiti (dazio di importazione come i filati semplici, greggi, più il 20 per cento del dazio).
92. Filati semplici tinti (dazio di importazione come i filati semplici, greggi, più lire 25 per quintale).
93. Filati ritorti, greggi, bianchi o tinti (dazio di importazione come i filati semplici, greggi, bianchi o tinti di cui sono composti, più il 30 per cento del dazio).
94. Catene ordite (Warps) (dazio di importazione come il filo del quale sono composte, più il 15 per cento del dazio).
95. Tessuti greggi, del peso di chilogrammi 13 o più per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:
a) 27 fili elementari o meno, al quintale . . 57 »
b) più di 27 fili, id. . . . . 64 »
» Tessuti greggi del peso di chilogrammi 7 o più, ma meno di chilogrammi 13 per 100 metri quadrati, che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:
c) 27 fili elementari o meno, id. . . . . . 66 »
d) più di 27 fili, id. . . . . 75 »
» Tessuti greggi, che pesano meno di chilogrammi 7 per 100 metri quadrati e che presentano fra catena e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:
e) 27 fili elementari o meno, id. . . . . 80 »
f) più di 27 fili, id. . . . . 100 »
96. Tessuti imbianchiti (dazio di importazione come i tessuti greggi, più il 15 per cento del dazio).
97. Tessuti a colori o tinti (dazio di importazione come i tessuti greggi, più lire 35 per quintale).
98. Tessuti stampati (dazio d'importazione come i tessuti imbianchiti, più lire 70 per quintale).
99. Tessuti ricamati, al quintale . . . . . 300 »
100. Tulli, garze e mussole, id. . . . . . 300 »
101. Tessuti incerati:
a) per pavimento e tessuti incatramati, id. . 25 »
b) di qualsiasi altra sorta, id. . . . . . 50 »
102. Bottoni, maglie, passamani e coperte, id. 100 »
103. Galloni e nastri, id. . . . . 90 »
104. Pizzi, id. . . . . 300 »
105. Velluti:
a) greggi, al quintale . . . . L. 120 »
b) imbianchiti, id. . . . . 140 »
c) tinti, id. . . . . 155 »
106. Oggetti cuciti (dazio d'importazione come i tessuti di cui sono composti, più il 10 per cento del dazio).

Quando gli oggetti cuciti non possono essere classificati in base al peso riferito alla superficie, e secondo i fili che entrano nel quadrato di 5 millimetri di lato, si assoggettano al dazio della classe più tassata. Vedi del resto la nota n. 88.

CATEGORIA VII.

Lana, crino e peli.

107. Lana in falde o in bioccoli, naturale, lavata, pettinata, tinta; cascami di lana e borra di lana . . . . esente
108. Crino:
a) greggio o tinto, e pelo di ogni sorta . . esente
b) arricciato, corde e lavori grossolani di crino, al quintale . . . . L. 8 »
109. Filati di lana o di pelo:
a) semplici, greggi o imbianchiti, id. . . . 50 »
b) semplici tinti, id. . . . . 75 »
c) ritorti (dazio d'importazione come i filati di cui sono composti, più il 30 per cento del dazio).
110. Materasse di ogni sorta, al quintale . . 15 »
111. Tessuti di lana:

Anche per i tessuti compresi in questa categoria vale il principio della materia dominante in peso. Però a quelli nei quali domina la lana si applicano i dazi minori delle lettere *b* e *d*, se i fili della catena sono tutti di cotone.

a) scardassata, al quintale . . . . 165 »
b) scardassata, colla catena composta intieramente di filati di cotone, id. . . . . . . 110 »
c) pettinata, id. . . . . 200 »
d) pettinata, colla catena composta intieramente di filati di cotone, id. . . . . 155 »
e) ricamati, id. . . . . 400 »
112. Feltri:
a) per cappelli, id. . . . . 18 »
b) incatramati, pressati, per suole, ecc., id. . 7 »
113. Tessuti di crino:
a) per stacci, id. . . . . 30 »
b) di qualsiasi altra sorta, id. . . . . . 165 »
114. Maglie e passamani, id. . . . . . . 200 »
115. Galloni e nastri, id. . . . . 220 »
116. Bottoni, id. . . . . 220 »
117. Pizzi e tulli, id. . . . . 300 »
118. Coperte di borra di lana, di cintolo o ritagli e cimosa di panno, id. . . . . 60 »
119. Tappeti di borra di lana, di cintolo o ritagli e cimosa di panno, id. . . . . 60 »
120. Coperte e tappeti di lana, id. . . . . 110 »

Le coperte e i tappeti di lana mista con borra di lana o di pelo, quando non si possa accertare se predomini la lana o altra materia, pagano come coperte e tappeti di lana.

121. Oggetti cuciti (dazio d'importazione come i tessuti di cui sono composti, più il 10 per cento del dazio).

Gli oggetti cuciti, composti di tessuti soggetti a dazi differenti, senza che si possa constatare quale di essi domini in peso, pagano come se fossero fatti intieramente del tessuto più tassato. Vedi del resto la nota al n. 88.

CATEGORIA VIII.

Seta.

122. Seme di bachi da seta . . . . esente
123. Bozzoli . . . . esenti
124. Seta:
a) tratta semplice, addoppiata, o torta, greggia, al quintale . . . . L. esente 38 50
b) tratta semplice, addoppiata, o torta, tinta, al chilogramma . . . . 1 »
c) da cucire, id. . . . . 3 »
125. Cascami di seta:
a) greggi, al quintale . . . . esenti 8 80
b) pettinati, id. . . . . 50 » 8 80
c) filati, id. . . . . 50 »
d) tinti, id. . . . . 100 »
126. Velluti di seta, al chilogramma . . . . 8 »
127. Tessuti:
a) di seta neri e lustrini, id. . . . . . . 5 »
b) di seta non nominati, id. . . . . 6 »
(1) c) di filusella, id. . . . . 5 »
128. Tessuti ordinari di cascami, sirighelle e bavelle di seta, detti stoppolini, misti o non misti con altre materie, id. . . . . 2 »

I galloni, i nastri, le coperte, le maglie e i passamani di seta e di filusella pagano come i rispettivi tessuti.

129. Pizzi e tulli di seta:
a) lisci, al chilogramma . . . . 12 »
b) operati, id. . . . . 18 »
130. Pizzi, galloni e tulli di seta o di filusella, misti di oro o di argento buono o falso, id . . . 15 »
131. Bottoni:
a) ricoperti di seta o di filusella, id. . . . 4 »
b) ricoperti di seta o di filusella miste con altre materie, id. . . . . 2 »

Perchè siano considerati tali basta che abbiano la parte diritta ricoperta di seta o di filusella. Nè si fa eccezione se il cotone, il legno o altro, siano visibili dalla parte rovescia.

132. Oggetti cuciti (dazio di importazione come i tessuti di cui sono composti, più il 10 per cento del dazio). Vedi nota al n. 88.

CATEGORIA IX.

Legno e paglia.

133. Carbone di legna . . . . esente
134. Legna da fuoco . . . . esente
135. Legno:
a) da ebanisti, non segato, al quintale . L. 2 »

(1) Pagheranno tre lire al chilogramma i tessuti misti di seta o filusella nei quali la seta o la filusella di qualunque specie e colore eccedano il 12 per 0[0 fino al 50 per 0[0. — Sino a che duri il presente regime della materia dominante in peso sancito pei tessuti misti di seta, nel trattato di commercio colla Francia del 6 luglio 1877, potrà essere conceduta, sotto l'osservanza delle discipline che saranno stabilite dal Ministero delle Finanze, l'esenzione dal dazio d'entrata ai filati di lino, cotone e lana impiegati dalle fabbriche nella lavorazione dei tessuti misti con seta e filusella nei quali la seta o la filusella eccedano il 12 per 0[0 sino al 50 per 0[0.

b) da ebanisti, segato, al quintale . . . L. 4 »
c) in tavole o in quadrelli intarsiati, per pavimento, id. . . . . 6 »
d) comune, rozzo, segato, squartato o semplicemente sgrossato o squadrato coll'ascia, al metro cubo . . . . 1 »
e) in assicelle per scatole, stacci e simili, non che in cerchi di qualunque lunghezza, al quintale 1 »
136. Botti nuove o vecchie, con cerchi di legno o di ferro, all'ettolitro di capacità . . . 0 20
137. Mobili:
a) di legno comune, non imbottiti, al quint. 20 »
b) di legno comune, imbottiti, id. . . . . 40 »
c) di legno da ebanisti, impiallacciati o intarsiati, anche imbottiti, id. . . . . 60 »
138. Remi, pali, pertiche . . . . esenti
139. Radiche per spazzole . . . . esenti
140. Sughero:
a) greggio . . . . esente
b) lavorato, al quintale . . . . 15 »
141. Utensili e lavori diversi di legno comune, id. 8 »
142. Mercerie di legno, compresi i balocchi, id. 55 »
143. Carri da strade comuni, ciascuno . . . 22 »
144. Vetture da strade comuni:
a) a due ruote, id. . . . . 33 »
b) a quattro ruote e a quattro molle, id. . . 110 »
c) a quattro ruote, con più di quattro molle, id. 330 »
145. Bastimenti, barche e battelli . . . . esenti
146. Canne, giunchi e vimini . . . . esenti
147. Lavori da panieraio e da stoiaio:
a) grossolani, al quintale 5 50
b) fini, id. . . . . 22 »
148. Treccie:
a) di paglia . . . . esenti
b) di scorza, di sparto, ecc., per cappelli fini. esenti
c) di scorza, di sparto, ecc., per cappelli ordinari. . . . . esenti
d) di scorza di sparto, ecc., per cordami ed altri lavori . . . . esenti
149. Cordami di sparto, tiglio e simili, al quintale 1 50
150. Cappelli di paglia, eccetto quelli guarniti da donna, al cento. . . . . 10 »

CATEGORIA X.

Carta e libri.

151. Stracci d'ogni sorta, al quintale . . L. esenti 8 80
152. Pasta di legno, di paglia, e d'altre simili sostanze . . . . esente
153. Carta:
a) bianca o tinta in pasta, d'ogni qualità, al quintale . . . . 10 »
b) colorita, dorata o dipinta e da parati, id. 25 »
c) sugante, e carta grossa per involti, id. . 5 »
154. Carte geografiche . . . . esenti
155. Carte da giuoco e tarocchi, 100 mazzi . . 20 »
156. Stampe, litografie e cartelli, al quintale. 70 »
157. Cartoni di qualsiasi sorta, id. . . . . 8 »
158. Libri stampati:
a) sciolti o semplicemente legati. . . . . esenti
b) legati in cartone, al quintale. . . . . 12 »
c) legati in pelle o pergamena, id. . . . 20 »
d) legati in qualsiasi altro modo, in velluto, in avorio, ecc., con guarnizioni d'oro o d'argento, ecc., id. . . . . 100 »

159. Libri non stampati (registri):
a) sciolti o legati in cartone, al quintale L. 10 »
b) legati in pelle o pergamena, id. . . . . 35 »
c) legati in qualsiasi altro modo, id. . . . 100 »
160. Musica stampata, id. . . . . 5 »
161. Manoscritti . . . . esenti

CATEGORIA XI.

Pelli.

162. Pelli:
a) crude, fresche o secche non buone da pellicceria, al quintale. . . . . L. esenti 2 20
b) crude, fresche o secche da pellicceria, id. 5 » 2 20
c) conciate col pelo, fini, id. . . . . . 60 »
d) conciate col pelo, comuni, id. . . . . 30 »
e) semplicemente conciate senza pelo, cioè levate dal trogolo della concia, e non rifinite, id. 25 »
f) marrocchinate di qualsiasi colore, id. . . 80 »
g) verniciate, id. . . . . 100 »
h) conciate senza pelo e rifinite, non nominate, id. . . . . 30 »
i) conciate di capretto ed agnello, id. . . . 20 »
l) tagliate in gambali, tomai, ecc., ed in striscie da cappelli (dazio d'importazione come le rispettive pelli, più il 10 per cento del dazio).
163. Carniccio e ritagli di pelli . . . . . . esenti
164. Manicotti di pelli:
a) fini, al cento . . . . 600 »
b) comuni, id. . . . . 300 »
165. Lavori da pellicciaio non nominati:
a) fatti con pelli fini, al quintale . . . . 600 »
b) fatti con pelli comuni, id. . . . . . . 300 »
166. Fornimenti da tiro:
a) semplici, id. . . . . 60 »
b) ornati, id. . . . . 90 »
167. Selle, al cento . . . . 900 »
168. Lavori da sellaio, non nominati, al quintale 60 »
169. Guanti di pelle di ogni qualità, anche semplicemente tagliati, al cento paia . . . . . . 20 »
170. Calzature:
a) stivali, stivaletti e borzacchini, id. . . . 110 »
b) di qualsiasi altra sorta, id. . . . . . 70 »
171. Valigie, per ciascuna . . . . 2 »
172. Lavori di pelli conce senza pelo, non nominati, al quintale . . . . 70 »

CATEGORIA XII.

Minerali, metalli e loro lavori.

173. Minerali metallici:
a) di ferro, la tonnellata . . . . L. esenti 0 22
b) di piombo, anche argentifero, id. . . . esenti 2 20
c) di rame, id. . . . . esenti 5 50
d) di zinco . . . . esenti
e) di ogni altra sorta . . . . esenti
174. Scorie provenienti da fusione di minerali, e da affinazione di metalli e prodotti metallici esenti
175. Rottami, scaglie e limature di ferro, ghisa ed acciaio, al quintale . . . . esenti 0 33
I proiettili di artiglieria e i cannoni arrugginiti e non più servibili, sono ammessi come rottami senza l'obbligo di ridurli in pezzi.
176. Ghisa:
a) in pani . . . . esente
b) lavorata in getti greggi, al quintale . . 4 »
c) lavorata in getti piallati, torniti, stagnati, smaltati o verniciati, anche con guarnizioni d'altri metalli, al quintale . . . . L. 5 »
177. Ferro greggio in masselli ed acciaio in pani, id. . . . . 2 »
178. Ferro:
a) laminato o battuto (verghe di più di 7 millimetri di diametro, e spranghe di qualsiasi dimensione), id. 4 62
b) in verghe (compresi i fili) di 7 millimetri o meno di diametro o di lato, id. . . . . . . 8 »
La voce *b* comprende le verghe rettangolari, quadre, esagone, ottagone e simili.
c) in lamiera della grossezza di 4 millimetri o più, al quintale 4 62
d) in lamiera di grossezza inferiore a 4 millimetri ed anche in tubi, id. . . . . 8 »
179. Ferro fucinato in ancore, sale da veicoli, incudini ed altri lavori greggi, id. . . . . . 7 »
180. Ferro ed acciaio in rotaie per ferrovie, id. 3 »
Sono ammessi come rotaie i soli ferri di sezione simile a quella adottata dalle ferrovie pubbliche.
181. Ferro di seconda fabbricazione (lavori in ferro):
a) semplice, al quintale 11 80
b) guarnito di altri metalli, id. . . . . . 14 »
182. Latta o lamiera di ferro ricoperta di stagno, zinco o piombo:
a) non lavorata, id. 10 75
b) lavorata, anche con guarnizione d'altri metalli, id. . . . . 16 »
183. Acciaio:
a) in spranghe, verghe, lamine e fili, id. . . 10 »
b) in molle di qualsiasi sorta, id. . . . . 15 »
c) altrimenti lavorato, id. . . . . 25 »
184. Coltelli per arti e mestieri, e coltelli con manico di legno comune non guernito, id. . . . 16 »
185. Utensili e strumenti per arti e mestieri, e per l'agricoltura, di ferro, di acciaio o di ferro ed acciaio, id. . . . . 14 »
186. Rame, ottone e bronzo:
a) in pani, rosette, limature e rottami, id. . 4 »
b) in spranghe, in fogli, in lamine o in tubi, id. 10 »
c) in fili di grossezza inferiore a 5 millim., id. 15 »
d) tirato al maglio in lavori greggi, id. . . 15 »
e) in altri lavori, id. . . . . 25 »
f) in spranghe, in fili, dorati o argentati, id. 100 »
g) dorati od argentati avvolti sovra filati di materie tessili, id. . . . . 100 »
h) dorati od argentati in altri lavori, id. . . 120 »
187. Tele metalliche:
a) di ferro o di acciaio, id. . . . . . . 20 »
b) di ottone o di rame, id. . . . . . . 20 »
188. Nichelio e sue leghe col rame e con lo zinco (*packfong od argentone*):
a) in dadi, in pani e in rottami, id. . . . 4 »
b) in fogli, verghe e fili, id. . . . . . . 10 »
c) in altri lavori, id. . . . . 100 »
189. Piombo e sue leghe coll'antimonio:
a) in pani e in rottami, id. 0 50
b) battuto in fogli e in tubi, id. . . . . 3 »
c) in caratteri da stampa, id. . . . . . 5 »

d) in altri lavori (comprese le palle ed i pallini), al quintale . . . . L. 5 »

190. Stagno e sue leghe col piombo e l'antimonio:
a) in pani, in verghe e in rottami, id. . . . . 4 »
b) battuto in fogli di qualsiasi sorta, id. . . 15 »
c) in altri lavori, id. . . . . 20 »

191. Zinco:
a) in pani e rottami, id. . . . . 1 »
b) in lamiere e fogli, id. . . . . 4 »
c) in altri lavori senza doratura, id. . . . 12 »
d) in altri lavori con doratura, id. . . . . 58 »

192. Antimonio e arsenico allo stato metallico, id. . . . . 1 »

193. Mercurio, id. . . . . 10 »

194. Metalli non nominati e leghe metalliche non nominate:
a) allo stato greggio, id. . . . . 5 »
b) in lavori di qualsiasi sorta, id. . . . . 100 »

195. Fucili:
a) completi, al cento . . . . 600 »
b) parti di, al quintale. . . . . 200 »

196. Pistole e rivoltelle (*revolvers*):
a) complete, al cento . . . . 350 »
b) parti di, al quintale. . . . . 700 »

197. Sciabole e spade montate, al cento . . . 200 »

198. Macchine:
a) a vapore fisse, con o senza caldaia e motori idraulici, al quintale . . . . 8 »
b) a vapore locomotive, locomobili e macchine per la navigazione, con o senza caldaia, id. 10 »
c) non nominate e parti staccate di macchine, id. . . . . 8 »

199. Gassometri e loro accessorii, id. . . . . 8 »

200. Apparecchi di rame o di altri metalli per riscaldare, raffinare, distillare, ecc., id. . . . 10 »

201. Caldaie staccate di lamiera di ferro o d'acciaio, con o senza bollitore o riscaldatore, id. . . 10 »

202. Guarniture di scardassi, id. . . . . . . 30 »

Gli scardassi si classificano tra le macchine non nominate. Scardassi e guarnizioni di scardassi vanno tassati separatamente col rispettivo dazio, ancorchè si presentino in Dogana uniti.

203. Veicoli da ferrovia:
a) per merci o bagagli, al quintale . . . . 9 »
b) per viaggiatori, id. . . . . 15 »

204. Oro:
a) greggio, in verghe, in polvere o in rottami . . . . esente
b) cilindrato in lama e lustrini, e trafilato, al chilogramma . . . . 10 »
c) avvolto sulla seta, id. . . . . 10 »
d) battuto in fogli (senza diffalcare il peso della carta), id. . . . . 10 »
e) monete di . . . . esenti

205. Argento:
a) greggio, in verghe, in polvere o in rottami esente
b) cilindrato, in lama e lustrini, e trafilato, al chilogramma . . . . 10 »
c) avvolto sulla seta, id. . . . . 10 »
d) battuto in fogli (senza diffalcare il peso della carta), id. . . . . 5 »
e) monete di . . . . esenti

206. Oreficeria e vasellame:
a) d'oro, all'ettogramma . . . . L. 14 »
b) d'argento anche dorato, al chilogramma. 9 »

207. Gioielli:

(Si intendono per gioielli gli oggetti di lusso piccoli, preziosi per lavoro e per materia, destinati per ornamento personale).

a) d'oro, all'ettogramma . . . . 14 »
b) d'argento anche dorato, al chilogramma. 10 »

208. Orologi:
a) da tasca in casse d'oro, ciascuno. . . . . 3 »
b) da tasca in casse di qualsiasi altro metallo, id. . . . . 1 »
c) da tavola, a quadro o a pendolo, id. . . 5 »

Gli zoccoli, le campane di vetro e di cristallo, e altri simili accessori, ancorchè si presentino uniti all'orologio, devono essere daziati a parte, secondo la rispettiva voce di tariffa.

209. Organini a cilindro o sonerie musicali, ciascuno . . . . 2 »

210. Castelli di orologi:
a) da tasca, id. 0 25
b) da tavola, a quadro o a pendolo, al quint. 50 »
c) da torre, da chiesa, ecc., id. . . . . . 20 »

211. Fornimenti d'orologeria, id. . . . . . 50 »

CATEGORIA XIII.

Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli.

212. Pietre preziose lavorate:
a) rubini, smeraldi, diamanti, ecc., all'ettogramma . . . . L. 14 »
b) agate, opali, onici, ecc., al chilogramma . 9 » 1 10

213. Marmo greggio . . . . esente

214. Alabastro greggio . . . . esente

215. Marmo e alabastro di qualsiasi qualità:
a) in tavole della grossezza di 16 centimetri e più, al quintale 0 50
b) in statue . . . . esente
c) in altro modo lavorato, al quintale . . . 0 75

216. Pietre per costruzioni, greggie, segate, scolpite o pulite, comprese le statue. . . . . esenti

217. Terre colorate (boli, ocre e terre sigillate naturali o artificiali, al quintale . . . . . . 4 »

218. Pietre, terre e minerali non metallici, gessi, calce e cementi . . . . esenti

219. Laterizi (mattoni, tegoli, embrici, ambrogette greggie, tubi in terra cotta) . . . . . esenti

220. Zolfo greggio o raffinato e fiore di zolfo, al quintale . . . . esente 1 10

221. Bitumi solidi, id. 0 50

222. Carbone fossile naturale o carbonizzato (coke). . . . . esente

223. Grafite . . . . esente

224. Lavori di terra comune:
a) ambrogette verniciate o smaltate, al quint. 1 10
b) non nominati (crogiuoli, giarre, stufe, ecc.), id. 2 20

225. Lavori di maiolica:
a) grossolani, stanniferi o di pasta colorata con vernice opaca, id. . . . . 9 »
b) fini o di pasta bianca, id. . . . . . . 13 »
c) dorati o altrimenti decorati, id. . . . . 20 »

226. Lavori di porcellana:
a) bianchi, id. . . . . 18 »

b) dorati o altrimenti decorati, a quintale L. 35 »

I prodotti dell'arte ceramica guarniti di zoccoli o piedestalli, coperchi o altri fornimenti di metallo, vanno classificati fra le mercerie secondo la rispettiva qualità, salvo le eccezioni indicate dal repertorio.

227. Lastre di vetro o di cristallo

a) non pulite (comprese quelle comuni da finestra), al quintale . . . . 8 »

b) pulite non stagnate, id. . . . . 25 »

228. Specchi incorniciati e lastre da specchio pulite e stagnate (senza diffalcare il peso dei recipienti immediati), id. . . . . 50 »

229. Lavori di vetro e di cristallo:

I vasi, tubi, ed altri simili recipienti muniti d'intagli per indicare la spartizione in millimetri o in gradi, fanno parte degli strumenti di ottica, di calcolo, ecc.

a) semplicemente soffiati o gettati, non coloriti, nè arrotati, nè incisi, al quintale . . . . 12 »

b) coloriti o arrotati, id. . . . . 18 »

230. Bottiglie comuni, al cento . . . . . 3 »

231. Damigiane, al quintale . . . . . . 3 »

232. Vetro rotto . . . . esente

233. Vetri, cristalli e smalti in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere e altri simili lavori, al quintale . . . . 50 »

234. Vetrificazioni e smalti in pani, in bacchette o in polvere, id. . . . . 5 »

Categoria XIV.

Cereali, farine, paste e prodotti vegetali non compresi in altre categorie.

235. Grano e frumento, la tonnellata . . L.	14 »	
236. Granaglie, id.	11 50	
237. Avena, id.	11 50	
238. Castagne, id.	esenti	5 50
239. Patate	esenti	
240. Riso con lolla o senza	esente	
241. Farine, al quintale	2 77	
242. Crusca, id.	0 86	
243. Paste di frumento, id.	5 50	
244. Pane e biscotto di mare, id.	5 50	
245. Fecole	esenti	
246. Amido, al quintale	4 50	
247. Aranci e limoni anche in acqua salata, id.	4 »	0 27
248. Cedri e cedrati anche in acqua salata, id.	0 10	
249. Uva fresca, id.	7 50	
250. Frutte fresche non nominate, id.	1 »	
251. Datteri, id.	12 »	
252. Carrube, id.	1 75	
253. Pistacchi col guscio o senza, id.	8 »	
254. Frutte secche:		
a) mandorle senza guscio, id.	esenti	3 30
b) mandorle col guscio, id.	esenti	1 65
c) noci e nocciuole, id.	esenti	0 44
d) oleose non nominate	esenti	
e) fichi, al quintale	10 »	1 10
f) uva, id.	10 »	1 10
g) non nominate, id.	10 »	1 10
255. Frutte, legumi e ortaggi:		
a) nell'aceto, nel sale e nell'olio, id.	12 »	
b) nello spirito di vino, id.	40 »	
256. Funghi e tartufi, id.	10 »	
257. Luppolo, al quintale . . L.	1 »	
258. Semi diversi, id.	esenti	1 10
259. Oli di palma e di cocco, id.	1 »	
260. Panelle di noce e di altre materie	esenti	
261. Prodotti vegetali:		
a) legumi e ortaggi freschi	esenti	
b) non nominati	esenti	

Categoria XV.

Animali, prodotti e spoglie di animali, non compresi in altre categorie.

262. Cavalli, ciascuno . . L.	20 »	
263. Muli, id.	6 »	
264. Asini, id.	1 50	
265. a) Bovi e tori minori di 250 chilogramma di peso, id.	18 »	4 »
b) Bovi e tori, id.	18 »	5 50
266. a) Vacche minori di 150 chilogrammi di peso, id.	7 50	3 »
b) Vacche, id.	7 50	4 40
267. Giovenchi e torelli, id.	6 »	2 20
268. Vitelli, id.	3 »	1 10
269. Bestiame ovino e caprino, id.	0 20	
270. Porci:		
a) del peso fino a 20 chilogrammi inclusivamente, id.	0 75	0 55
b) del peso sopra i 20 chilogrammi, id.	2 50	1 10
271. Carne:		
a) fresca e pollame, al quintale	5 »	2 20

Le bestie macellate intiere, escluse quelle che entrano nella classe della cacciagione e del selvaggiume, vanno soggette al dazio della carne fresca, come se fossero tagliate a pezzi.

b) salata o affumicata o in altro modo preparata, al quintale	25 »	2 20
c) cotta, id.	5 »	
272. Estratto di carne e pasticche di brodo, id.	40 »	
273. Cacciagione e selvaggiume, id.	15 »	
274. Mignatte	esenti	
275. Budella:		
a) fresche	esenti	
b) salate, al quintale	4 »	
276. Pesci:		
a) freschi d'ogni sorta	esenti	
b) secchi o affumicati, al quintale	5 »	
c) in salamoia, id.	6 »	
d) marinati o sott'olio, id.	10 »	
e) conservati in scatole, id.	10 »	
277. Caviale ed altre uova di pesce preparate, id.	30 »	
278. Latte	esente	
279. Estratto di latte, al quintale	15 »	
280. Burro:		
a) fresco, id.	10 »	
b) salato, id.	15 »	
281. Formaggio, id.	15 »	2 »
282. Uova di pollame	esenti	
283. Grasso di ogni sorta, al quintale	1 »	
284. Acido stearico, id.	10 »	
285. Candele stearicbe, id.	15 »	
286. Pecchie vive coi loro alveari	esenti	
287. Miele di ogni sorta, al quintale	10 »	
288. Cera:		
a) gialla non lavorata, id.	15 »	
b) gialla lavorata, id.	20 »	

c) bianca non lavorata, al quintale . . . L. 30 »
d) bianca lavorata, id. . . . . 40 »
e) avanzi e colature di candele di, id. . . . 10 »
289. Colla:
a) forte, id. . . . . 4 »
b) di pesce, id. . . . . 10 »
290. Piume:
a) da ornamento, greggie, al chilogr. . . . 3 »
b) da ornamento, lavorate, id. . . . . . . 35* »
c) da letto . . . . esenti
291. Capelli:
a) non lavorati, al chilogr. . . . . 8 »
b) lavorati, id. . . . . 10 »
292. Spugne:
a) comuni, al quintale . . . . 20 »
b) fini, id. . . . . 100 »
293. Corallo:
a) greggio . . . . esente
b) lavorato, non montato in oro, al chilogr. 10 »
294. Avorio, madreperla e tartaruga, greggi, al quintale . . . . 10 »
295. Corna, ossa ed altre materie affini, gregge esenti
296. Concime . . . . esente

CATEGORIA XVI.

Oggetti diversi.

297. Mercerie:

Gli oggetti rimandati dal Repertorio a mercerie senza indicare la specie, passano fre le mercerie fini quando sono fatti in tutto o in parte di carta dorata, dipinta o colorita; di avorio, di madreperla e di tartaruga; di mosaico o di lava; o quando sono guarniti di palline, perline o cannucce di vetro o di cristallo, non che di seta, d'ambra vera o falsa, di cuoio di Russia, o di pelli verniciate, o finalmente quando sono in qualsivoglia modo dorati o argentati. Però gli oggetti di cui si parla quando sono legati in metalli preziosi passano tra le oreficerie o i gioielli. Gli oggetti rimandati dal Repertorio a mercerie comuni, quando sono formati esclusivamente di legno, passano sotto la voce Mercerie di legno, ecc.

a) comuni (eccetto quelle di legno e i balocchi), al quintale . . . . L. 66 »
b) fini, id. . . . . 140 »
c) ventagli ordinari, id. . . . . 90 »
d) ventagli fini, id. . . . . 150 »
298. Strumenti musicali:
a) organi da chiesa, id. . . . . 12 »
b) organi portatili, per ciascuno . . . . 5 »

Quelli a tasti con mantici e tubi nella parte esterna, nonchè quelli grandi, quantunque a cilindro, destinati a servire per mobili da sala, pagano come pianoforti verticali.

c) pianoforti a tavola e verticali, ciascuno . 80 »
d) pianoforti a coda, id. . . . . 150 »
e) armonium o fisarmoniche a tavolino, id. . 20 »
f) non nominati, id. . . . . 2 »
299. Strumenti di ottica, di calcolo, di precisione, di osservazione, di chimica, di fisica, di chirurgia, ecc., al quintale . . . . 30 »
300. Gomma elastica e guttaperca:
a) greggia, solida o liquida . . . . . . esente
b) lavorata in passamani, in nastri e tessuti elastici, al quintale . . . . L. 115 50
c) in altri lavori, compresi gli oggetti di vestiario e le calzature, id. . . . . 32 »
301. Berretti, al cento . . . . 100 »
302. Cappelli:
a) di seta pura, o mista d'altre materie, eccetto quelli guarniti da donna, id. . . . . . 150 »
b) di qualsiasi altra materia, esclusa la paglia, ed esclusi quelli guarniti da donna, id. . . 100 »
c) di qualsiasi qualità guarniti da donna, id. 500 »
303. Fiori finti, al chilogr. . . . . 10 »
304. Fornimenti di fiori finti, id. . . . . . 5 »
205. Carcasse per oggetti di moda, id. . . . 1 »
306. Ombrelli:
a) di seta, al cento . . . . 120 »
b) di qualsiasi altra stoffa, id. . . . . . 60 »
307. Fornimenti da ombrelli, al quintale . . 30 »
308. Pennelli con asta o senza, id. . . . . 15 »
309. Oggetti da collezione, S. V. . . . . . . esenti 1 p. 100

Appartengono a questa classe gli oggetti fuori di commercio, che presentano un interesse scientifico o di curiosità; i campioni di oggetti di storia naturale, come animali rari, vivi o impagliati, o altrimenti conservati; le conchiglie vuote, eccetto la madreperla, i saggi di minerali, eccetto le pietre preziose; le piante disseccate o erbarii, ecc.; gli oggetti di antichità; le vecchie armature, i mobili antichi, i mosaici ed oggetti di lava sciolti, di ogni dimensione, e tutto ciò che appartiene alle numismatica, come medaglie, cammei e pietre incise antiche. Negli oggetti di collezione non sono compresi gli oggetti d'arte, anteriori al secolo XIX, in metallo, marmo, pietra, o qualsiasi altra materia, non che le pitture, le miniature, i disegni su tela, legno, muri, rame, carta, ecc.; l'esportazione dei quali sia disciplinata da leggi speciali.

Visto d'ordine di S. M.

CAIROLI.
F. SEISMIT-DODA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di meccanica superiore, vacante nella Regia Università di Napoli.*

A forma dell'articolo 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di meccanica superiore, vacante nella Regia Università di Napoli.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 30 del prossimo venturo mese di luglio.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Conviene che le pubblicazioni sieno presentate in 5 esemplari,

acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, addì 27 maggio 1878.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

CONCORSO *per titoli al posto di professore straordinario alla cattedra di storia antica, vacante nella R. Accademia scientifico-letteraria di Milano.*

A forma dell'art. 3° del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore straordinario alla cattedra di storia antica, vacante nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 18 del prossimo venturo mese di giugno.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Conviene che i lavori a stampa sieno presentati in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, addì 15 aprile 1878.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

CONCORSO *per titoli al posto di professore ordinario alla cattedra di clinica chirurgica e medicina operatoria, vacante nella R. Università di Catania.*

A forma dell'art. 3 del regolamento pei concorsi a cattedre universitarie, approvato col R. decreto 13 maggio 1875, è aperto il concorso per la nomina di un professore ordinario alla cattedra vacante nella R. Università di Catania.

Il concorso avrà luogo per titoli.

Le domande d'ammissione al concorso dovranno presentarsi al Ministero della Pubblica Istruzione entro il giorno 25 del prossimo venturo mese di giugno.

I concorrenti dovranno unire alle domande i titoli che crederanno adatti a fornire informazioni sulla loro condotta morale, sulla loro attitudine didattica e sulla loro vita scientifica, della quale dovranno inoltre presentare una succinta narrazione.

Non sono ammessi i lavori manoscritti.

Conviene che le pubblicazioni sieno presentate in 5 esemplari, acciò si possano distribuire simultaneamente ai componenti la Commissione.

Roma, addì 23 aprile 1878.

Il Direttore Capo di Divisione
P. PADOA.

Rettificazione — A pagina 2076 del n. 124 di questa *Gazzetta Ufficiale* del dì 27 corrente mese, colonna 1ª, pubblicazione della circolare sul valore della lira sterlina, dove dice *Ministro delle Finanze*, deve leggersi *Ministro del Tesoro*.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il 27 corrente alla Camera dei comuni d'Inghilterra, rispondendo a lord Hartington, il signor Stafford Northcote disse di non poter dare informazioni particolareggiate intorno alla questione d'Oriente, ma di poter tuttavia dire che in questi ultimi giorni la prospettiva della riunione del Congresso si è materialmente migliorata.

Il signor Fawcett aggiornò la sua mozione fino al voto del bilancio dell'India, essendo la proposta del signor Campbell anteriore alla sua.

Quest'ultimo deputato chiese la nomina di una Commissione per una inchiesta sulle spese occasionate dal servizio delle truppe dell'India fuori dell'India, in Oriente ed al Capo di Buona Speranza.

Il colonnello Stanley dichiarò di consentire all'inchiesta, ma di essere costretto a combattere la proposta per gravi motivi.

La proposta fu respinta.

Il signor Raylands richiamò l'attenzione della Camera sui trattati del 1856 e del 1871, ed attaccò la politica del governo nella quistione d'Oriente.

Il signor Jenkins biasimò il governo di avere dissimulato i suoi progetti, sapendo senza dubbio che l'impiego delle truppe dell'India avrebbe sollevate opposizioni.

Il signor Gladstone rinnovò il suo biasimo e le sue proteste contro l'invio delle truppe dell'India siccome impolitico ed illegale.

Parlarono pro e contro vari altri oratori. Il signor Stanhope sostenne non essere necessario un ordine in Consiglio per impiegare truppe fuori dell'India.

Lo stesso giorno alla Camera dei lordi lord Redesdale espresse il desiderio di parlare della voce corsa che la Russia insista per la retrocessione della Bessarabia. Egli disse di riconoscere che questa questione è d'una immensa importanza non solo per le parti interessate negli antichi trattati, ma anche per ogni paese e per ogni Stato civile.

Il duca di Sommerset domandò l'ordine del giorno sopra questa questione che non era stata anticipatamente annunziata.

L'incidente non ebbe seguito, avendo lord Redesdale abbandonata la sua mozione.

Rispondendo a lord Cardwell, il marchese di Salisbury fece una dichiarazione analoga a quella fatta dal sig. Stafford Northcote nell'altro ramo del Parlamento.

Il telegrafo ci ha recato un sunto delle dichiarazioni fatte dal cancelliere austro-ungarico alle Delegazioni circa alla necessità di impiegare parte del credito di già votato dalle rappresentanze della monarchia. Un corrispondente viennese dell'*Augsburger Allgemeine Zeitung*, prima che il conte Andrassy facesse quelle dichiarazioni, esponeva le idee che prevalgono a Vienna nei seguenti termini:

« Se il Congresso, per circostanze imprevedute, non dovesse aver luogo, oppure avendo luogo non desse i risultati

desiderati, il governo dovrà far uso del danaro per tenersi pronto all'eventualità di un conflitto. Ma anche nel caso che il Congresso riuscisse conforme alle aspettative, il danaro sarà necessario per mantenere la quiete là dove si ha ragione di temere che, in onta alle deliberazioni del Congresso, continui l'agitazione; vale a dire nella Rumenia, nella Serbia e nel Montenegro.

" La Rumenia dovrebbe uscire dal Congresso quale Stato indipendente, ed assumersi per conseguenza i diritti e gli obblighi inerenti alla sua indipendenza, ma il principe avrà per lungo tempo da lottare con molte difficoltà per tenere in freno il partito d'azione, e sarà còmpito dell'Austria-Ungheria d'impedire che l'agitazione si estenda e minacci i suoi confini.

" L'attenzione dell'Austria-Ungheria dovrà poi essere rivolta in particolar modo alla Serbia ed al Montenegro, che mirano ad estendere i loro territori.

" Siccome poi tutto fa credere che il Congresso autorizzerà l'Austria a mettersi d'accordo colla Turchia per ristabilire l'ordine nella Bosnia e nell'Erzegovina, al che la Porta si dichiarò già impotente, ovvio apparisce il bisogno di impiegare il credito votato per sopperire alle spese necessarie all'effetto di tutelare gli interessi austro-ungarici. "

Il *Vakis* ed il *Bassiret* di Costantinopoli pubblicano una lettera di Osman pascià, nella quale si smentisce una presunta dichiarazione che il pascià stesso avrebbe fatta, e secondo la quale Costantinopoli non potrebbe essere difesa contro un forte esercito russo e nemmeno contro un colpo di mano. Osman pascià dice che stima troppo i soldati turchi per far loro un tale insulto. " Grazie alla loro bravura e coll'aiuto di Allah, dice Osman, ho potuto sostenermi per cinque mesi in una città aperta contro forze quattro volte più numerose delle mie, e non fu che per difetto di ogni cosa e perfino dell'acqua per gli uomini e per i cavalli, che sono stato costretto ad arrendermi. Come mai si è potuto ammettere che io presumessi impossibile di difendere una città ben fortificata con 100 mila uomini di truppa e un quarto di milione di abitanti atti alle armi, contro un nemico stanco ed indebolito grandemente dalle malattie? "

Questa dichiarazione dell'eroe di Plevna, dicono i citati giornali, non è che l'espressione della fiducia da cui è animata tutta l'armata di Costantinopoli.

Un telegramma da Costantinopoli della *Politische Correspondenz* annunzia che dietro invito di sir Layard e dell'ammiraglio Hornby, l'ambasciatore conte Zichy si è recato a visitare la squadra inglese a Smid e vi fu ricevuto colle maggiori dimostrazioni d'onore.

I russi si tengono rigorosamente nelle posizioni fin qui occupate intorno a Costantinopoli, ma ricevono continuamente rinforzi.

Ad un banchetto dato in onore della regina Vittoria, sir Layard fece un brindisi al Sultano, qualificando la Turchia come la più antica alleata dell'Inghilterra.

Il *Messager d'Athènes* a cui l'*Indépendance* attribuisce un carattere semiufficiale, dipinge come appresso la situazione interna della Grecia:

" I nostri affari interni subiscono in modo sensibile le conseguenze delle complicazioni della politica estera. Le transazioni sono notevolmente in ribasso, il corso forzoso ha deprezzato il valore della nostra moneta fiduciaria e, per colmo di sventura, la Banca nazionale ha cessato da qualche giorno di somministrare tratte sull'estero. Il popolo subisce tutte queste prove senza lagnarsi, senza mormorare; i partiti, dobbiam rendere questa giustizia al loro patriottismo, tacciono per il timore di aggravare la posizione del governo. Ma, a meno che non si voglia chiudere gli occhi all'evidenza, si deve riconoscere che questa non è che una tregua imposta dalle circostanze dolorose nelle quali ci troviamo. Se, contro ogni aspettativa, la crisi orientale non producesse nessun cambiamento nella nostra situazione esterna, è a temersi che il sangue che non sarà stato versato sui campi di battaglia e della Macedonia, scorra per le vie d'Atene. Il popolo greco dà da parecchi anni prove della massima saggezza, ma la rovina delle sue speranze potrebbe benissimo irritarlo e spingerlo a risoluzioni disperate.

" In queste difficili congiunture il governo sarà obbligato di subire la pressione popolare, e di uscire in un modo qualunque dalla dolorosa situazione che gli avvenimenti hanno fatto alla Grecia ed all'ellenismo. Ed è ciò che non dovrebbe dimenticare l'Inghilterra la quale ha preso degli impegni solenni verso gli insorti elleni. "

Lo stesso *Messager d'Athènes* sostiene che i cristiani ed i mussulmani dei distretti vicini a Scutari che furono annessi al Montenegro col trattato di Santo Stefano non si limiteranno a protestare formalmente contro l'annessione, ma al caso impugneranno le armi contro il nuovo sovrano che si vuol loro imporre. Infatti, dice il giornale d'Atene, i cristiani e mussulmani di quei distretti non hanno nulla di comune cogli abitanti della Montagna Nera; essi parlano un'altra lingua ed appartengono tutti al gruppo etnico greco-pelasgico.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 29. — Lord Russel è morto.

Il Consiglio di gabinetto deciderà oggi circa le istruzioni che si dovranno dare al rappresentante inglese al Congresso.

Nella discussione preliminare fra i gabinetti di Londra e di Pietroburgo, la nuova Bulgaria è ridotta alla metà. La Russia ammette pure una grande diminuzione del territorio domandato nell'Asia minore.

Il *Times* ha da Berlino:

« La squadra tedesca è partita da Willhembaven per l'Oceano, ed è possibile che si rechi nel Mediterraneo. »

Costantinopoli, 28. — (*Dispaccio ufficiale*) — S. M. I. il Sultano ha nominato S. A. Mehemet Ruchdi pascià a Gran Vizir.

Costantinopoli, 28. — L'*Hatt* imperiale che ristabilisce il Gran vizirato e nomina Mehemet Ruchdi pascià a questo posto spiega questo cambiamento colla necessità di conservare il prestigio e le prerogative della corona imperiale e di assicurare la tranquillità e la pubblica fiducia. L'*Hatt* invita in Gran Vizir a mettere in esecuzione le riforme costituzionali.

Pietroburgo, 29. — Il *Giornale di Pietroburgo* si congratula dei progressi nel senso della riunione del Congresso e della

pacificazione; ricorda le parole del governo francese nel gennaio 1859, il quale disse: Facciamo prima della guerra ciò che saremmo obbligati di fare dopo; e soggiunge che, quantunque una riserva sia sempre necessaria in vista delle agitazioni dei partigiani della guerra a Costantinopoli, a Pest e a Londra, tuttavia da ogni giorno che passa si trae profitto per un accordo.

Vienna, 29. — La *Corrispondenza politica* pubblica i seguenti dispacci:

« *Atene*, 29. — Gl'insorti di Candia considerano come unica soluzione della quistione cretese l'unione colla Grecia.

« *Bucarest*, 29. — Cogalniceano consegnò il 26 corrente all'agente russo una nota, la quale protesta nuovamente contro l'occupazione della Rumania, e deplora la condotta delle truppe russe.

« Il governo rumano continua gli armamenti.

« *Cattaro*, 29. — Hussein pascià domandò categoricamente che i montenegrini sgombrino immediatamente i punti strategici nei dintorni di Podgorizza.

« Malgrado le asserzioni tranquillanti del principe Nikita, sembra che i montenegrini non sgombreranno volontariamente quelle posizioni. »

Vienna, 29. — Alla Delegazione austriaca, il conte Andrassy, rispondendo ad una interpellanza, promise di presentare il trattato di Santo Stefano, ed espose brevemente i punti del trattato che l'Austria desidera siano modificati, cioè: L'Austria vuole una vera pace e non il germe di nuove complicazioni; l'estensione delle frontiere della Bulgaria desta delle inquietudini; l'occupazione per due anni della Bulgaria, e l'occupazione parziale della Rumania, congiunta al libero passaggio delle truppe, sono troppo lunghe; le frontiere dei piccoli Stati vicini pregiudicano troppo gli interessi dell'Austria, la quale in massima non opponesi ad un ingrandimento della Serbia e del Montenegro.

Il conte Andrassy soggiunse che il governo fece conoscere lealmente questi punti alla Russia ed alle altre potenze.

Madrid, 29. — Silvela, vicepresidente della Camera dei deputati, ha dato le sue dimissioni.

Parigi, 29. — Midhat pascià è giunto a Parigi, ove resterà alcuni giorni.

Il Congresso postale decise che il futuro Congresso si riunisca a Lisbona.

New-York, 29. — Key, direttore delle poste, scrisse una lettera alle popolazioni del Sud, dichiarando che la mozione di Potter tende realmente a rinnovare la promessa di aiutare il Sud, la quale fu data dai democratici del Nord nel 1861. Egli soggiunge che il movimento tendente a rovesciare Hayes potrebbe riuscire soltanto al prezzo di una guerra civile sanguinosa, e spera che gli agitatori non troveranno l'appoggio del Sud, sul quale contano con tanta fiducia.

R. ACCADEMIA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI IN MODENA

Programma *pel concorso ai premi d'onore dell'anno* 1877.

I premi che annualmente si distribuiscono dalla R. Accademia sono distinti in tre classi.

La prima comprende un solo premio della somma d'italiane lire 1200, da conferirsi all'autore d'una *composizione drammatica*, d'indole e d'argomento qualsivoglia, ma acconcia alla pubblica rappresentazione, e tale che, indirizzata a scopo di moralità, muova il popolo a virtù col mezzo del diletto.

La seconda classe comprende due premi della complessiva somma d'italiane lire 1000, da distribuirsi in parti eguali agli autori di due *Memorie* o *Dissertazioni* sopra temi *morali-politici* proposti dalla R. Accademia, e che dalla medesima saranno riconosciute degne della corona.

La terza classe finalmente comprende due premi della complessiva somma di italiane lire 800, da distribuirsi in quote eguali a due tra gl'inventori di qualche *nuovo e vantaggioso metodo di agricoltura* debitamente dichiarato, o di qualche *perfezionamento di un'arte qualsiasi propriamente detta*.

La R. Accademia pertanto, col mezzo della Direzione Centrale, scelse i due temi *morali-politici* qui sotto notati pel *concorso* del corrente anno 1877-78: il primo de' quali si ripropone in quest'anno, essendo mancato di concorrenti nel precedente *concorso* 1876-77.

« I. — Delle tendenze dei maggiori centri di popolazione ad appropriarsi le istituzioni che sono vita e decoro dei centri minori; dei pericoli e dei danni che ne risultano negli ordini morale, politico ed economico, e dei rimedi. »

« II. — Indicare le istituzioni di pubblica beneficenza che più non servano allo scopo pel quale furono fondate, e i modi e i temperamenti da adoperarsi per rivolgerle all'utilità presente e per non distogliere gli animi da ulteriori elargizioni. »

Il *concorso* è aperto a' dotti italiani ed esteri, riguardo ai premi della 1ª e della 2ª classe; ma riguardo ai premi della 3ª classe viene limitato agli abitanti delle provincie di Modena e di Reggio, ai quali altresì rammentasi, che i nuovi metodi di agricoltura, che avranno a proporre, si vogliono applicabili all'agricoltura usata nelle provincie stesse.

Gli scritti spettanti a' premi della prima classe devono essere in lingua italiana; quelli della seconda possono essere anche nella latina: i primi possono, i secondi debbono, essere anonimi e contrassegnati da un motto. Questi anonimi componimenti saranno accompagnati da scheda o lettera suggellata, portante al di fuori il motto medesimo e al di dentro il nome, cognome, patria e domicilio dell'autore; dovendosi poi anche evitare negli scritti stessi qualunque indizio che possa far conoscere l'autore medesimo.

Tutti i componimenti inviati al *concorso* dovranno essere inediti, e chiaramente e nitidamente scritti, altrimenti non saranno presi in esame. E si spediranno, franchi di porto, al più tardi entro il 31 ottobre 1878 (termine di rigore) col seguente indirizzo: *Al Presidente della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.* Dalla Presidenza poi verranno trasmessi alle rispettive Commissioni elette a giudicarli.

Gli agricoltori e gli artisti che intendano di aspirare al *concorso* dovranno avere entro il predetto termine presentato, quanto agli agricoltori, la descrizione succinta ed esatta del loro ritrovato, con indicazione del luogo a cui avesse a riferirsi, affinchè l'Accademia possa poi procedere alle verificazioni che fossero opportune; e quanto agli artisti, i loro lavori nel luogo che verrà designato dall'Accademia per esaminarli e quindi giudicarli. Se gli uni che gli altri, amando rimanere occulti, non avrebbero che a regolarsi in modo consimile a quello de' concorrenti a' premi delle altre due classi.

Quanto ai componimenti drammatici (commedia, tragedia, o dramma), nel valutare il merito dei medesimi si guarderà ai loro pregi artistici e allo scopo morale.

Le condizioni richieste per l'ammissione al *concorso* dei temi drammatici sono le seguenti:

1° Che il componimento non sia stato rappresentato, e non abbia conseguito altro premio.

2° Che l'autore, serbando l'anonimo, o facendosi conoscere, faccia recitare la sua produzione in uno dei pubblici teatri di Modena, entro l'anno del *concorso*; avvisando in ogni caso il Presidente dell'Accademia, otto giorni prima della rappresentazione, del giorno fissato per la medesima, onde la Commissione giudicatrice possa intervenirvi.

3° Che entro otto giorni dalla recita si consegni dall'autore, o da chi per lui, il manoscritto alla Presidenza dell'Accademia.

Il voto ragionato della Commissione giudicante verrà notificato

dal Presidente all'autore se favorevole, ed anche se sfavorevole, quando l'autore ne faccia domanda.

Le schede delle produzioni riconosciute meritevoli del *premio* o dell'*accessit* saranno colle dovute formalità subito aperte; le altre saranno conservate nella loro integrità per un anno, allo scopo di potere all'uopo verificare l'identità degli autori che chiedessero la restituzione delle produzioni presentate: scorso il qual termine, le schede delle memorie non richieste saranno date alle fiamme.

Quegli autori poi che bramassero ricuperare i loro manoscritti, dovranno destinare persona in Modena che li rappresenti, per giustificare l'identità delle produzioni colla esibizione del motto che le accompagna, e rilasciarne ricevuta.

A spese dell'Accademia saranno impressi i componimenti premiati; a parte quelli della prima classe, nelle *Memorie* accademiche quelli della seconda: e d'un conveniente numero d'esemplari saranno presentati gli autori. L'onore della stampa potrà, a giudizio della Direzione Centrale, essere conferito eziandio agli scritti riconosciuti meritevoli dell'*accessit*, sempre che gli autori ne esprimano il desiderio.

Modena, 19 dicembre 1877.

Il Presidente GIUSEPPE CAMPORI.

Il Segretario Generale PIETRO BORTOLOTTI.

NOTIZIE DIVERSE

Reale Accademia dei Lincei. — La Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali terrà seduta il 2 giugno 1878, all'ora una pomeridiana, nella sala dell'Accademia, in Campidoglio.

Regia Marina. — L'*Italia Militare* del 30 reca le seguenti notizie:

Il Ministero della Marina ha determinato di spedire, a turno, all'Esposizione universale di Parigi alcuni ufficiali dei vari corpi della marina. Partirono in questi giorni a quella volta il contrammiraglio Acton comm. Ferdinando, il capitano di vascello Caimi comm. Aristofane ed il capo meccanico Foucault cav. Michele.

Il capitano di vascello Manfredi cav. Giuseppe sarà sostituito nel comando della R. corvetta *Caracciolo*, nave scuola torpedinieri, dal capitano di fregata Denti cav. Giuseppe, a datare dal 1° giugno prossimo.

La R. nave scuola mozzi *Città di Napoli* ha lasciato, il 27 corrente, il golfo di Spezia per intraprendere la solita campagna annuale.

La *Città di Napoli* visiterà Cagliari, Palermo, Augusta e Ancona, e quindi farà ritorno al posto di partenza toccando alcuni scali dell'Adriatico e del Tirreno.

Il 1° giugno passerà in disponibilità a Spezia la pirofregata *Vittorio Emanuele*, la quale sarà posta in istato d'armamento il 15 dello stesso mese. Tale nave è destinata alla campagna annuale degli allievi della R. scuola di marina, che avrà principio in luglio prossimo.

Sappiamo che al comando del *Vittorio Emanuele* è destinato il capitano di vascello comm. Racchia Carlo Alberto, attual comandante della 2ª divisione della R. scuola di marina in Genova.

La R. corazzata *San Martino* lasciava Taranto il 27 corrente, per eseguire una breve crociera a scopo d'istruzione. Partiva pure da quel porto, lo stesso giorno, la R. corvetta *Guiscardo*.

Il R. piroscafo *Washington* è giunto all'isola della Maddalena.

Notizie marittime. — È giunta a Spezia la corvetta degli Stati Uniti di America *Trenton* con le insegne di contrammiraglio.

— Al *Corriere Mercantile* scrivono in data del 27 dalla Spezia:

Oggi hanno avuto luogo esperimenti di granateshrapnel col cannone da 100 tonnellate e domani si eseguiranno tirando contro una vecchia nave.

S. A. R. il Principe Tommaso ha visitato in questi giorni lungamente e minutamente tutte le novità dell'arsenale ed oggi assisterà agli esperimenti di tiro; partirà probabilmente domani o dopodomani.

L'Ossario della Bicocca. — Leggiamo nella *Perseveranza* del 28 maggio, che il Comitato promotore dell'Ossario della Bicocca, da erigersi presso Novara, in memoria dei caduti nella battaglia del 1849, ha prescelto, sui 40 progetti presentati, quello dell'egregio architetto Broggi Luigi, di Milano.

Sinistro marittimo. — Telegrafano da Penang, il 24 maggio, ai giornali di Anversa:

« Il piroscafo olandese *Voorvaarts* venne in collisione col piroscafo *Khedive*. Il primo fu aperto sino alla linea d'immersione e sarà probabilmente perduto. I passeggieri e la posta furono salvati. »

AVVISO

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 maggio 1878, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in *piego affrancato* o con biglietti di Banca in *piego affrancato* e *raccomandato* od *assicurato*, debbono essere indirizzate esclusivamente all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via della Missione, n. 3-A.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 29 maggio 1878 (ore 16 35).

Venti assai forti di libeccio e ponente nel centro ed in alcuni paesi del nord della Sardegna. Mare agitato da Porto Maurizio a Civitavecchia, sul golfo dell'Asinara, lungo le coste venete e presso il Gargano. Grosso alla Palmaria ed a Livorno. Tempo generalmente calmo nell'Italia meridionale. Venti di nord freschi o forti e mare agitato soltanto a S. Teodoro e presso i capi Spartivento e Passaro. Cielo qua e là nuvoloso. Coperto a Domodossola, ad Urbino, a Porto Empedocle e a Cozzo-Spadaro. Nebbioso sul canale d'Otranto. Pressioni aumentate da 3 a 7 mm. sul Mediterraneo occidentale e nelle Marche, diminuite fino a tre mm. nell'estremo nord e nel nord-est della penisola, quasi stazionarie altrove. Forti pioggie nel sud e nell'est della Gran Bretagna. Pioggie a Bregenz. Mezzogiorno e ponente freschi a Riva e a Vienna. Nel periodo decorso pioggie di diversa durata ed intensità, e venti forti in alcuni punti dell'alta e media Italia. Sud-ovest forte a Bari. Scariche elettriche e mare grosso a Venezia. Stamane, dopo le sei burrasca con leggera grandine a Domodossola. Il miglioramento del tempo prosegue dal sud-ovest e dal sud verso l'ovest e il centro. I venti del quarto quadrante saranno però ancora forti in diverse stazioni dell'Italia superiore e centrale.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.